

# **Regolamento per la chiamata da parte delle Facoltà dell'Ateneo degli idonei, di cui alla Legge 3 luglio 1998, n.210, a posti di professore ordinario e/o di associato**

## **Art.1 (Finalità)**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10, della Legge n.168/89, emanato in applicazione dell'art.13 del Decreto Legislativo 6/4/2006, n.164, determina i criteri generali per la chiamata da parte delle Facoltà dell'Ateneo degli idonei di cui alla Legge n.210/98 a posti di professore ordinario e/o di associato.

In particolare esso disciplina:

- a) i soggetti destinatari ;
- b) la procedura di chiamata;
- c) la decorrenza della nomina.

## **Art.2 (Soggetti destinatari)**

I soggetti destinatari sono coloro che, a seguito di partecipazione a procedure di valutazione comparativa bandite, ai sensi della Legge n.210/98, dai singoli Atenei, per settori scientifico – disciplinari, per la copertura di posti di professore ordinario e/o associato, ne sono stati dichiarati, a conclusione delle stesse ed a seguito di accertamento della regolarità degli atti, con provvedimento del Rettore dell'Università che ha bandito, idonei.

Il requisito indispensabile è il possesso di una idoneità la cui validità non sia scaduta all'atto della chiamata da parte della Facoltà proponente, a prescindere dalla data di assunzione nel relativo ruolo.

## **Art.3 (Procedura di chiamata)**

La procedura di chiamata, riferita ad entrambe le qualifiche citate nell'articolo precedente, si differenzia nelle sue linee applicative se attiene a chiamate di idonei disposte dalla Facoltà per le cui esigenze è stata emanata la procedura di valutazione comparativa oppure di idonei su procedure di valutazione comparativa bandite da altre Facoltà dell'Ateneo e/o di altri Atenei.

La chiamata della Facoltà non necessita obbligatoriamente, in entrambe le procedure, della presentazione di alcuna istanza da parte del candidato dichiarato idoneo, essendo la stessa giustificata dalla rispondenza del giudizio complessivo riportato dal candidato ed esposto nei verbali della commissione giudicatrice della procedura di valutazione con le proprie esigenze didattico-scientifiche, tenuto conto anche, nel primo caso, del profilo inserito nel bando concorsuale.

Essa non può essere proposta per settori scientifico-disciplinari diversi da quello in cui è stata conseguita l'idoneità del candidato chiamato.

## **Art.4**

### **(Chiamata di idonei su procedure proprie)**

Entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, tenuto anche conto dei profili esposti nel bando concorsuale, con deliberazione approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, o, nel caso di procedure con un solo idoneo, la nomina di quest'ultimo, ovvero può decidere, con motivazione esplicita, di non procedere alla chiamata, specificando, in modo puntuale e congruente i motivi di difformità tra le proprie esigenze ed i giudizi conclusivi deliberati dalla Commissione giudicatrice.

In tale ultimo caso, dopo i 60 giorni previsti, permanendo le esigenze didattico – scientifiche, in relazione al posto già bandito, potrà, in alternativa:

- a) proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare, espletate presso e per esigenze di altra Facoltà dello stesso Ateneo e/o di Ateneo diverso, per il quale siano trascorsi senza esito i termini temporali all'uopo previsti per la relativa chiamata;
- b) richiedere, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art.1 ter della legge n.43/2005, impegnando le relative risorse finanziarie, una procedura per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale, ai sensi delle norme di cui al decreto legislativo n.164/2006;
- c) proporre l'emanazione della procedura di selezione di cui al primo comma dell'art.13 del Decreto legislativo 6/4/2006, n.164, al fine di avvalersi, per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dei soggetti in possesso dell'idoneità scientifica nazionale, di cui all'art.1, comma 8 della legge n.230/2005.

Qualora lasci decorrere il periodo dei 60 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti senza deliberare ai sensi del primo comma, la Facoltà può avvalersi delle ulteriori ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla data suddetta.

### **Art.5**

#### **(Chiamata di idonei su procedure esterne)**

In riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, i Consigli di Facoltà possono avvalersi degli esiti delle procedure di valutazione comparativa espletate per le esigenze delle altre Facoltà dell'Ateneo e/o di altro Ateneo, procedendo alla formulazione di proposta di chiamata dell'idoneo, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art.51, comma 4, della legge 27/12/97, n.449 e all'art. 1, comma 105, della legge 30/12/2004, n.311, nonché delle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che, nel caso di procedure col doppio idoneo, la Facoltà che ha bandito abbia proceduto, nel periodo dei 60 giorni, o di altro termine, all'uopo previsto, alla chiamata di uno di essi; la Facoltà proponente può deliberare, successivamente a tale evento, anche nei termini indicati.
- 2) che la predetta Facoltà abbia comunque già deliberato, nei termini previsti, di non procedere ad alcuna chiamata;
- 3) che il periodo di cui al punto 1) sia trascorso per la Facoltà che ha bandito senza esito, senza disporre alcuna chiamata.

### **Art.6**

#### **(Chiamata del secondo idoneo di una stessa procedura)**

In riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, i Consigli di Facoltà, allo scadere dei 60 giorni, o di altro termine all'uopo previsto, possono avvalersi degli esiti delle procedure di valutazione comparativa già espletate, anche in riferimento a propri bandi, proponendo la chiamata, ove previsto, anche di un secondo idoneo, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art.51, comma 4, della legge 27/12/97, n.449 e all'art. 1, comma 105, della legge 30/12/2004, n.311.

#### **Art.7**

#### **(Parere del Dipartimento)**

Ai sensi dell'articolo 8 del D.R. n.99 del 6/2/2003, concernente il Regolamento generale di funzionamento dei Dipartimenti, i Consigli dei Dipartimenti interessati alla proposta di chiamata, in riferimento ai settori scientifico – didattici di afferenza, esprimono pareri sui candidati interessati alla chiamata stessa.

#### **Art.8**

#### **(Nomine)**

Le nomine in ruolo di cui al presente regolamento sono disposte con decreto rettorale e decorrono, di norma, dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, secondo le motivazioni e le esigenze manifestate dai Consigli di Facoltà con la delibera di chiamata.

Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre Università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le Università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della Facoltà di provenienza.

#### **Art.9**

#### **(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale dell'Ateneo.

I 60 giorni previsti per le chiamate delle Facoltà, ove gli atti concorsuali risultino già approvati nelle more dell'emanazione del presente regolamento, decorrono da tale ultima data.

Eventuali delibere di chiamata, ove già effettuate, saranno considerate valide ed efficaci solo se rispondenti ai principi fissati nel presente regolamento. La nomina sarà comunque disposta solo successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

Napoli, **5 settembre 2006**

IL RETTORE  
Prof. Gennaro FERRARA